



Regolamento di gestione per il servizio di igiene urbana



Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio - con i poteri del Consiglio comunale - n. 12 del 28.07.2022

SOMMARIO

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Principi generali e finalità	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5 - Competenze del Comune	7
Art. 6 - Competenze del Gestore	8
CAPO II ASSIMILAZIONE	9
Art. 8 -Gestione dei rifiuti simili ai domestici	9
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO I –REGOLE GENERALI	10
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare	10
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata	11
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	12
Art. 11 - Relazioni con l’utenza.....	12
Art. 12 - Classificazione del territorio servito.....	12
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard	12
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri urbani	13
Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	13
Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta.....	13
Art. 17 - Regole per la raccolta domiciliare	15
Art. 18 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche	15
Art. 19 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche	15
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica	16
Art. 22 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	16
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico.....	16
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	16
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali	17
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti sanitari.....	17
Art. 27 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche	17
Art. 28 - Autocompostaggio.....	18
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO	18
Art. 29 - Raccolta rifiuti abbandonati	18
Art. 30 - Spazzamento stradale.....	18
Art. 31 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio	18
Art. 32 - Cestini stradali	19
Art. 33 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	19
TITOLO IV – CENTRI DI RACCOLTA	20
Art. 34 - Centri di raccolta. Regole generali.....	20
Art. 35 - Accesso e regole di conferimento	20
TITOLO V – FIERE ED EVENTI PUBBLICI	22
Art. 36 - Servizio Fiere ed eventi pubblici - Disciplina generale	22
TITOLO VI –SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE	23
Art. 37 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.	23
Art. 38 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo.	23
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI	25
Art. 39 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati	25
TITOLO VIII – SCUOLE	26
Art. 40 - La raccolta differenziata nelle scuole	26
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	27
Art. 41 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali.....	27
CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI	28
Art. 42 - Vigilanza e controllo	28

Art. 43 - Divieti	28
Art. 44 - Sanzioni.....	29
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	32
Art. 45 - Osservanza di altre disposizioni.....	32
Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento.....	32
Art. 47- Trattamento dei dati personali	
ALLEGATI.....	33

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "**Servizio**") nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità. In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in attuazione del disposto di cui all'art. 188 del D.lgs. 152/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006.

Art. 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- la prevenzione;
 - la preparazione per il riutilizzo;
 - il riciclaggio;
 - il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell'acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
- autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - cd. dual use:** apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all'uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
 - imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggi multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- m) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - n) **raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare)**: la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
 - o) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - p) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
 - q) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - r) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - s) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - t) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
 - u) **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico;
 - v) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **contenitore**: attrezzatura (mastello, bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
 - b) **Contratto di servizio**: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;
 - c) **EcoCalendario**: Pubblicazione del Soggetto Gestore che viene distribuita a tutte le utenze attive e pubblicata su sito/app_____ che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite alla zona presso cui insiste l'utenza attivata. La pubblicazione contiene anche informazioni utili all'utenza (orari di apertura EcoSportelli e Centri di Raccolta) e indicazioni di corretta gestione dei rifiuti.
 - d) **Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata)**: centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all'eventuale smaltimento;
 - e) **Eventi**: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza del Comune di Latina;
 - f) **Matricola**: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
 - g) **Punto di conferimento**: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - h) **Raccolta differenziata interna o raccolta interna**: raccolta dei rifiuti fatta all'interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l'uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l'esposizione dei rifiuti;
 - i) **Ecosportello territoriale**: locale gestito dal Soggetto Gestore dislocato nel territorio di competenza del Comune di Latina e dedicato al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
 - j) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di

condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Comune di Latina. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) **i rifiuti domestici**, come definiti dal D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 1;
 - b) **i rifiuti simili ai domestici**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, secondo la definizione di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2;
 - c) **i rifiuti derivanti da spazzamento delle strade**: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
 - d) **i rifiuti abbandonati**: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
 - g) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.502, e ss.mm.ii., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23/12/1978, n. 833, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, se non già qualificati come rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, se non già qualificati come rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, se non già qualificati come rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio, se non già qualificati come rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non già qualificati come rifiuti urbani;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Nell'ambito del presente Regolamento competono in particolare le seguenti attività:
 - a) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od

integrative alla gestione dei rifiuti da parte di associazioni senza scopo di lucro.

- d) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- e) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
- f) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n. 152/2006;
- g) sulla base della pianificazione del Comune di Latina, l'approvazione urbanistica e/o edilizia:
 - l'approvazione del progetto dei Centri di raccolta;
 - l'allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;

Art. 6 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Comune di Latina dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Comune di Latina.
2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti simili ai domestici avviati a recupero;
 - b) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 41 del presente Regolamento;
 - c) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. campagne di comunicazione);
 - d) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Comune di Latina ed alle disposizioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l'individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni del Comune di Latina, delle situazioni che giustificano l'applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.

CAPO II RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 -Gestione dei rifiuti simili ai domestici

1. I rifiuti da fonte diversa dall'utenza domestica sono definiti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici qualora soddisfino i criteri stabiliti dall'art. 193, comma 1 lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari (es. plastica che avvolge confezioni d'acqua o altro) e terziari (es. bancali), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 221, comma 4 e 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti di cui al comma precedente.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani qualora destinati a recupero. Le utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Le utenze non domestiche che conferiscano rifiuti urbani al di fuori del servizio, in toto o in parte, devono dichiarare annualmente la quantità e la qualità di questi rifiuti urbani avviati a recupero. A tal fine dovranno essere prodotte delle idonee attestazioni a cura del soggetto che effettua l'attività di recupero, che dovranno essere rese ai sensi del D. P. R 445/2000.
5. In sede di verifica e controllo periodico, il Gestore può chiedere alle utenze non domestiche di presentare idonea attestazione (formulari di identificazione, M.U.D., sistemi di tracciabilità, ecc.) al fine di documentare i rifiuti speciali gestiti, qualora necessario per il riconoscimento di eventuali riduzioni tariffarie.
6. Resta altresì ferma la disciplina speciale dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori nonché da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. *dual use*.

CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I –REGOLE GENERALI

Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosidetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto:
 - rifiuto secco non riciclabile
 - rifiuto organico o umido
 - rifiuto costituito da carta e cartone
 - rifiuto costituito da imballaggi in vetro
 - rifiuto costituito da imballaggi in plastica e metalli
 - rifiuto vegetale / sfalci.
2. A tal fine ogni utenza ha l'obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d'uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 13-19.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all'utenza attraverso l'EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d'uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
 - a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l'orario indicato nell'EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
 - b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l'utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L'utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
 - c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
 - d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all'utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato eventualmente mediante l'applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso i Centri di raccolta, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, farmaci scaduti, pile e batterie. Per esse sono utilizzati appositi contenitori posti in aree pubbliche o ad uso pubblico in conformità alle indicazioni/indirizzi del Comune di Latina.

9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, anche pregresso.
10. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d'ufficio previo avviso alle utenze interessate.

Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
 - a. organico o umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
 - b. vegetale / sfalci: frazione costituita da sfalci d'erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
 - c. imballaggi in plastica-metalli: flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio;
 - d. imballaggi in carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
 - e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro;
 - f. secco non riciclabile: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi);
 - g. solo per le utenze non domestiche, cartone: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
 - h. solo per le utenze non domestiche, plastica molle: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle;
 - i. ingombranti: rifiuti che, per dimensione e per tipologia, non possono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata.

Ulteriori raccolte differenziate possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.

2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti sul territorio e posti sul suolo pubblico in prossimità di negozi e/o farmacie, riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli 21-22:

- a) pile;
- b) farmaci;

Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.

3. La raccolta differenziata presso i Centri di raccolta è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 11 - Relazioni con l'utenza

1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, sportelli territoriali dove gli utenti possono, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc..
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con il Comune di Latina, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per un'efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Art. 12 - Classificazione del territorio servito

1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
 - a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
 - b) zone intensive, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori.
 - c) zone zone plus: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano.
 - d) zona litoranea: caratterizzata da tessuto urbano a sviluppo misto, con edifici di varia natura, dove i fabbricati sono utilizzati in parte tutto l'anno ed in parte nella stagione estiva.
2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un'organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard

1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta- al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore- in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
2. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. Fatto salvo il rispetto da parte dell'utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
4. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.

5. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.

Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone intensive e nelle zone plus

1. Nelle zone intensive e nelle zone plus la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all'articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di Servizio.

Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. La dotazione standard di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell'allegato I al presente Regolamento.
4. La fornitura di sacchetti all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti della tassa rifiuti.
5. L'utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune di Latina.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore.
7. In caso di rottura di uno o più contenitori non imputabile all'utente, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell'utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.

Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta

1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica.

Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti:

Tipologia rifiuto	Colore identificativo
secco residuo	Grigio
umido	Marrone
Vegetale sfalci potature	Beige
carta e cartone	Blue
plastica – metalli	Giallo
vetro	Verde

2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all'utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori previsti sono i seguenti:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Secco non riciclabile	30 litri 120 litri 240 litri 360 litri o multipli 660 litri 1.100 litri 1.700 litri
Umido	25 litri (più sottolavello areato) 120 litri 240 litri o multipli
Carta e cartone	30 litri 120 litri 240 litri 360 litri o multipli 660 litri 1.100 litri 1.700 litri
Plastica e metalli	30 litri 120 litri 240 litri 360 litri o multipli 660 litri 1.100 litri 1.700 litri
Vetro	30 litri 120 litri 240 litri o multipli

	360 litri
Vegetale sfalci potature	120 litri 240 litri o multipli

4. Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori condominiali. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.

Art. 17 - Regole per la raccolta domiciliare

1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. In ogni caso non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando prevalentemente sacchetti compostabili forniti dal Gestore.
4. Il rifiuto residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati, in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all'interno dello stesso opportunamente protetti.

Art. 18 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità:
 - a) il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
 - b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nelle zone intensive e plus il limite del singolo conferimento, compreso tra 0,5 e 2 mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
 - c) la frequenza di raccolta è stabilita nel Contratto di servizio;
 - d) in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l'utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.

Art. 19 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche

1. La raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle è attivata nelle zone intensive e plus previa richiesta dell'utenza non domestica interessata. Tale servizio viene svolto in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. La raccolta avviene con le seguenti modalità:

- a) gli imballaggi in plastica molle vengono conferiti mediante appositi sacchetti da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora ed luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
 - b) il limite del singolo conferimento, è stabilita dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di decoro; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
 - c) la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l'utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.

Art. 21 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile a stilo;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;
 - d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di raccolta e/o nei pressi di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso i Centri di raccolta.

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) Farmaci e medicinali scaduti;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di raccolta o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).

Art. 23 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico.

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente al Centro di raccolta negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
 - b) oli esausti minerali;
 - c) oli esausti vegetali;
 - d) cartucce e toner.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) avviene:
 - a) mediante conferimento diretto dell'utente presso i Centri di raccolta;
 - b) mediante servizio di raccolta a domicilio previa prenotazione telefonica.

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma I, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma I, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti sanitari

1. La raccolta dei rifiuti sanitari classificati come urbani secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma I), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno dell'utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono qualificati come urbani ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente.

Art. 27 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche

1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso un servizio dedicato. Tale servizio può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell'utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
 - a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
 - b. svuotamento a chiamata.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze:
 - a. cassonetti della volumetria di 660 l, 1000 l o 1700 l con frequenza indicata nel Contratto di servizio;
 - b. contenitori con volumetrie superiori (es. cassoni scarrabili) per i quali è garantito nell'erogazione del servizio un sistema a pesatura del rifiuto conferito in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l'esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati.

5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell'Allegato II: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell'utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicato o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta.
7. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 ess.).

Art. 28 - Autocompostaggio

1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido e/o vegetale le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l'utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta, restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico e seguire tutte le indicazioni previste nel "regolamento albo Comunale compostatori".

TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO

Art. 29 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente.
2. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni del Comune di Latina, attiva servizi di pulizia dei rifiuti solidi depositati sull'arenile e sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici elaborati in accordo con il Comune di Latina. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale o con i consorzi di bonifica.

Art. 30 - Spazzamento stradale

I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite dal Comune di Latina in accordo con il Gestore.

Art. 31 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio

Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio. I principali servizi di pulizia del territorio sono:

- **Servizio di lavaggio strade ed aree pubbliche:** il Gestore provvede alla esecuzione del servizio in oggetto presso determinate aree individuate dal Comune.
- **Servizio di pulizia aree verdi:** consiste nella pulizia delle aree pedonali presenti in aree a verde pubblico individuate nell'ambito del comune di Latina.

- **Spazzamento presso fiere ed eventi pubblici:** finalizzato allo spazzamento delle aree interessate dalle manifestazioni temporanee o eventi, compresi gli spettacoli viaggianti, eventi musicali e manifestazioni di piazza, che si svolgono sul territorio Comunale organizzati o patrocinati dal Comune.

- **Pulizia degli arenili:** concerne le attività di pulizia dell'arenile, comprensivo della raccolta e trasporto ai fini del corretto smaltimento del materiale di risulta.
Il servizio comprende le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dagli utenti e depositati presso appositi contenitori predisposti nella stagione balneare.

Art. 32 - Cestini stradali

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.

Art. 33 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 34 - Centri di raccolta. Regole generali.

1. La gestione dei Centri di raccolta è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio.
2. I Centri di raccolta sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
3. I Centri di raccolta sono aperti tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nell'EcoCalendario.
4. I Centri di raccolta non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo da parte delle utenze. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro di raccolta. Possono essere conferiti ai Centri di raccolta solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all'ordinaria produzione di rifiuti dell'utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta "porta a porta".
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso i Centri di raccolta sono indicate nell'allegato III.
6. E' altresì consentito il conferimento da parte del gestore dei rifiuti derivante dallo spazzamento stradale, dalla pulizia dei cestini, dalla raccolta di rifiuti abbandonati nel territorio o da attività di manutenzione del verde pubblico, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche indicate dal D. M. 8/4/2008.
7. E' in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*.

Art. 35 - Accesso e regole di conferimento

1. L'accesso al Centro di raccolta è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio di competenza del Comune di Latina per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere ai Centri di raccolta le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore in conformità alle regole di seguito indicate: l'autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione che abbiano ritirato il contenitore per il conferimento del rifiuto residuo nonché, salvo che per le situazioni di indisponibilità di spazi accertate dal Gestore per il conferimento dei rifiuti riciclabili. L'autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di raccolta di un numero di utenti tale da permettere l'utilizzo del Centro di raccolta in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
4. Il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta è eseguito secondo le seguenti regole generali:
 - a) prima dell'accesso al Centro di raccolta l'utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
 - b) il conferimento avviene a cura dell'utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell'apposita segnaletica;
 - c) i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.

5. Per garantire la maggior fruizione del Centro di raccolta sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
- a) 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
 - b) per l'utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno.

Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:

RIFIUTO	QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE	QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE
Pneumatici	0,5 mc	1 mc
Inerti	3 mc	6 mc
Oli minerali esausti	15 litri	30 litri
Oli e grassi commestibili	100 litri	1200 litri
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	80 litri	80 litri
Pile	5 litri	10 litri
Medicinali	5 litri	10 litri
Cartucce e Toner esauriti	10 litri	120 litri

La traduzione in concreto dei limiti indicati nel presente comma, ossia la conversione convenzionale delle quantità espresse in metri cubi o litri (es. un metro cubo corrisponde ad un determinato numero di pezzi), è demandata al Gestore previa condivisione col Comune di Latina.

6. E' espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori.

TITOLO V – FIERE ED EVENTI PUBBLICI

Art. 36 - Servizio Fiere ed eventi pubblici - Disciplina generale

1. Per i rifiuti prodotti nell'ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l'occupazione temporanea – per un periodo non superiore a 21 giorni consecutivi - di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato “Servizio Fiere ed eventi pubblici”.
2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio in oggetto, gli organizzatori almeno una settimana prima del loro inizio, devono compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito web e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
 - a) L'attivazione del servizio è comunque subordinata all'esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
4. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio.
5. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/o sacchetti viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l'obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore.
6. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 determina l'applicazione di specifiche penali definite dal Comune di Latina.
7. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dal Comune di Latina.

TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE

Art. 37 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.

1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro patologia.
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
 - a) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati;
 - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore;
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita istanza scaricabile dal sito web del Comune e del Gestore. Il Comune, effettuate le dovute verifiche, provvede all'inoltro al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato.
5. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune di Latina.
6. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l'accesso al servizio.
7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 38 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo.

1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e mezzo è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
 - a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo familiare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita istanza scaricabile dal sito web del comune e/o del Gestore.

4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai due anni e mezzo, un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune di Latina.
5. Al compimento del 30 mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l'accesso al servizio.
6. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI

Art. 39 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati

1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
 - a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore ad inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto:
 - i. umido;
 - ii. plastica e metalli, ad eccezione di cassette e plateau del pesce da conferirsi sfusi;
 - iii. secco non riciclabile;
 - b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato;
 - c) le cassette di plastica / legno vanno conferite separate per tipo ed impilate in maniera ordinata.
2. A fine mercato il Gestore provvede al ritiro di contenitori, sacchetti e rifiuti sfusi.

TITOLO VIII – SCUOLE

Art. 40 - La raccolta differenziata nelle scuole

1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato dal Comune di Latina in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare ed è periodicamente aggiornabile. L'attuale standard è previsto nell'allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei locali destinati all'attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all'interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l'obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.
4. Le scuole paritarie possono utilizzare i contenitori assegnati ai sensi del precedente comma 2 per i rifiuti prodotti all'interno di qualsiasi locale adibito sia ad uso scolastico, tanto per attività didattiche che non didattiche, sia per usi extrascolastici. Le scuole paritarie, ove lo standard di cui al precedente comma 2 non sia sufficiente, debbono richiedere servizi aggiuntivi secondo le regole generali delle utenze non domestiche.
5. Il Gestore, in accordo con il Comune di Latina, attiva gratuitamente per le scuole del territorio servito dei percorsi formativi didattici di educazione ambientale, obiettivi e finalità sono da definire in accordo con il Gestore ed il Comune di Latina.

CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 41 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti speciali possono conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest'ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è approvata dal Comune di Latina.
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore iniziale, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contatto di servizio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006.

CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI

Art. 42 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune di Latina, avvalendosi del personale addetto all'Ufficio di Vigilanza Ambientale, la Polizia Locale e il personale preposto dagli enti competenti, svolgono tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Il personale addetto all'Ufficio di Vigilanza Ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della legge n. 689/1981.
3. Il personale addetto all'Ufficio di Vigilanza Ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e può, altresì, svolgere attività di controllo con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale di Vigilanza Ambientale non può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e ha l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M. o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Il personale di Vigilanza Ambientale è organo di polizia amministrativa preposto alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni amministrative in materia ambientale e, in particolare, di quelle di cui al presente regolamento; collabora con la Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria, dai quali può anche essere nominata ausiliare di P.G. ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p. per il compimento di atti od operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.

Art. 43 - Divieti

1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
 - a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - b) l'esposizione di contenitori e/o sacchetti autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - d) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per il conferimento dei rifiuti;
 - e) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
 - h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
 - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi liquefatto in sacchetti non autorizzati;
- l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi;
- m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile;
- n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
- o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- p) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto plastica-lattine all'interno di sacchetti;
- q) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
- r) l'utilizzo improprio dei cestini stradali;
- s) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.

2. In particolare, presso i Centri di raccolta, sono vietati:
- a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
 - b) il conferimento della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
 - d) l'utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
 - e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di raccolta;
 - f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati.

Art. 44 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all'elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:

Violazione	Rif.	Importo Minimo	Importo Massimo
a) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 43, comma 1, lett. c)	€ 25,00	€ 500,00
b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;	Art. 43, comma 1, lett. e)	€ 25,00	€ 500,00
c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	Art. 43, comma 1, lettera t)	€ 100,00	€ 500,00
d) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 43, comma 1, lett. f)	€ 25,00	€ 500,00

Violazione	Rif.	Importo Minimo	Importo Massimo
e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;	Art. 43, comma 1, lett. g)	€ 25,00	€ 500,00
f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;	Art. 43, comma 1, lett. h)	€ 25,00	€ 500,00
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti;	Art. 43, comma 1, lett. j)	€ 25,00	€ 500,00
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati;	Art. 43, comma 1, lett. k)	€ 25,00	€ 500,00
i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi;	Art. 43, comma 1, lett. l)	€ 25,00	€ 500,00
j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;	Art. 43, comma 1, lett. m)	€ 25,00	€ 500,00
k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso i Centri di raccolta;	Art. 43, comma 2, lett. c)	€ 80,00	€ 500,00
l) la mancata comunicazione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico	Art. 8, comma 4	€ 25,00	€ 500,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento

Comune di Latina

per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Comune di Latina, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido, sulla base dell'asseverazione da parte del DEC.

CAPO VIDISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 45 - Osservanza di altre disposizioni

- I. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, comunque il gestore è obbligato all'osservanza delle disposizioni predisposte dall'Ufficio Competente.

Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento

- I. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

- I. E' autorizzato il trattamento dei dati personali dei contribuenti, sia tributari che anagrafici, in tutte le forme, per le finalità relative alla gestione del servizio PAP”.

ALLEGATI
al Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti

SOMMARIO

Allegato I – Standard sacchetti	34
Allegato II – Pesi standard servizi a pesatura.....	35
Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Centri di raccolta.....	36

Allegato I – Standard sacchetti

Rifiuto secco non riciclabile

**Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto secco non riciclabile
Utenze domestiche**

	volume 60 l. ca
Fornitura complessiva per ogni utenza	100 pezzi

utenze non domestiche

	volume 60 l. ca	volume 110 l. ca
Fornitura complessiva per ogni utenza	100 pezzi	100 pezzi

Rifiuto umido

Utenze domestiche

	volume 10 l. ca
Fornitura di sacchetti (materiabile biodegradabile e compostabile certificato a norma EN 13432) complessiva per ogni utenza	200 pezzi

utenze non domestiche

	volume 10 l. ca	volume 50 l. ca
Fornitura di sacchetti (materiabile biodegradabile e compostabile certificato a norma EN 13432) complessiva per ogni utenza	200 pezzi	200 pezzi

Allegato II – Pesì standard servizi a pesatura (provvisori)

Tipologia rifiuto	Peso specifico minimo (Kg/lt)	Peso specifico massimo (Kg/lt)	Peso specifico medio (Kg/lt)
Rifiuto residuo (secco non riciclabile)	0,06	0,12	0,09
Rifiuto umido	0,25	0,75	0,50
Vetro Plastica Lattine	0,06	0,08	0,07
Carta e cartone	0,05	0,15	0,10
Vetro	0,17	0,23	0,20
Cartone	0,05	0,1	0,07
Rifiuto vegetale	0,20	0,32	0,26
Legno	0,04	0,10	0,07
Imballaggi in plastica	0,04	0,06	0,05
Vetro Lattine	0,07	0,23	0,15

Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Vetro		15 01 07 imballaggi in vetro
		20 01 02 rifiuti in vetro
Plastica		15 01 02 imballaggi in plastica
		20 01 39 rifiuti plastici
Metallo		15 01 04 imballaggi in metallo
		20 01 40 rifiuti metallici
Sfalci e ramaglie		20 02 01 rifiuti biodegradabili
Inerti	(solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
		20 02 02 terra e roccia
Cartone		15 01 01 imballaggi in carta e cartone
		20 01 01 rifiuti di carta e cartone
Rifiuti ingombranti		20 03 07 ingombranti
Legno		15 01 03 imballaggi in legno
		20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)	domestica	20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
		20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
		20 01 35* - 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche
Pneumatici	domestica	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli minerali esausti	domestica	20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Oli e grassi commestibili		20 01 25 oli e grassi commestibili
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	domestica	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze
		20 01 13* solventi
		20 01 14* acidi
		20 01 15* sostanze alcaline
		20 01 17* prodotti fotochimici
		20 01 19* pesticidi
		20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
		20 01 28* vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
20 01 29* detersivi contenenti sostanze pericolose		

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
		20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
Pile	domestica	20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
		20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
Cartucce e Toner esauriti	domestica	08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
Medicinali	domestica	20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
		20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
Indumenti usati	domestica	20 01 10 abbigliamento
		20 01 11 accessori e prodotti tessili